

ORIGINALE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Ambiente

Deliberazione n. 502 della seduta del 30.12.2013.

Oggetto:

Determinazione dei criteri per l'individuazione dei luoghi idonei alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto ai sensi dell'art. 54, comma 1, del l.r. 47/2011.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott. Francesco Pugliano

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Ing. Bruno Gualtieri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente		X
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente		X
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Dirigente di Ragioneria ai sensi della l.r. 8/2002.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

che la Legge 27 marzo 1992 n. 257, art. 10, comma 1, dispone che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottino i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

che, con D.P.R. 8 agosto 1994, veniva adottato *“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”*;

che il Decreto Legislativo n. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”*, in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto costituisce, alla Parte IV, la normativa di riferimento nazionale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

che il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ss.mm.ii., recante *“Attuazione della Direttiva Comunitaria 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*, stabilisce *“i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”*;

che il Decreto 27 settembre 2010, recante *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”*, Allegato 2, Punti 1 e 2, definisce i criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto e le modalità e i criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto;

che il Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 dispone il *“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”*;

che il Decreto 6 settembre 1994 del Ministero della Sanità definisce *“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;

che la Regione Calabria ha approvato la Delibera C. R. 4 marzo 2005, n. 315, recante *«Approvazione Piano Energetico-Ambientale della Regione Calabria»*;

che la Regione Calabria ha approvato, in materia di amianto, la L.R. 27 aprile 2011 n. 14, recante *“Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”*;

che la Regione Calabria ha approvato la L.R. 23 dicembre 2011 n. 47, recante *“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”*;

Considerato che l'art. 54, comma 1, della sopradetta L.R. n. 47/2011 prevede che *“La Giunta Regionale entro 120 giorni della presente legge determina i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto”*;

Tenuto conto

- della Delibera C. R. 4 marzo 2005, n. 315 «*Approvazione Piano Energetico-Ambientale della Regione Calabria*», ove si esclude, in considerazione della “*significativa presenza sull'intero territorio crotonese di numerosi impianti industriali di trattamento rifiuti, con forte impatto ambientale, ... la possibilità di autorizzare l'ubicazione sul detto territorio di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati*”, nonché della Deliberazione G.R. n. 358 del 18/6/2009, recante “*Approvazione delle linee di indirizzo per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)*”, pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2009, n. 13;
- dell'art. 54, commi 2-3, l.r. 47/2011, ove si prevede che “*Le Province, nei sei mesi successivi all'approvazione dei suddetti criteri, provvedono ad individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto d'intesa con i Comuni interessati. Nelle more dell'approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, così come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione*”;

Visto il D.G.R. n. 201 del 4 maggio 2012 con il quale viene istituita l'Unità Speciale Amianto (USA), preposta alla elaborazione dei Criteri ex art. 54 l.r. 47/11 per l'individuazione dei luoghi idonei alla realizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto;

Visto il Decreto n. 3394 del 19/3/2012, pubblicato sul BURC il 6/4/2012, con il quale è stato approvato e avviato il Progetto Ambiente, a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013, Asse VII “Capacità Istituzionale” – Obiettivo Operativo P.2: “Progetto Tematico Settoriale per la Tutela delle Acque”, “Progetto Tematico Settoriale per Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati” e “Progetto Tematico Settoriale per la Bonifica dei siti inquinati da amianto”, con pedissequa procedura di selezione degli Esperti, tra i cui compiti rientra, in materia di amianto, l'affiancamento specialistico alla citata Unità Speciale Amianto;

Dato atto che nella seduta del 18 novembre 2013 l'Unità Speciale Amianto ha approvato, all'unanimità dei presenti, il documento denominato “*Criteri di cui all'art. 54 della L.R. n° 47/2011 per l'individuazione dei luoghi idonei alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto*”;

Acquisito, in copia conforme all'originale, il sopradetto documento a formare parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Su proposta dell'Assessore On. Francesco Pugliano, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

In ossequi alla previsione ostativa alla autorizzazione di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati sul territorio provinciale crotonese e in conformità agli adempimenti previsti dall'art. 54 della L.R. 47/2011, la presa d'atto del documento allegato rubricato “*Criteri di cui all'art. 54 della L.R. n° 47/2011 per l'individuazione dei luoghi idonei alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto*” predisposto ed approvato dall'Unità Speciale Amianto (USA);

di autorizzare il Dipartimento Politiche dell'Ambiente agli adempimenti consequenziali;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;

